

REGOLAMENTO

- ▶ **PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL PATROCINIO DELL'ORDINE E/O DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO DELL'ORDINE**
- ▶ **PER IL RILASCIO DI COPIE A TERZI DELL'INDIRIZZARIO IN FORMATO ELETTRONICO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE**
- ▶ **PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'ORDINE DELLA COMUNICAZIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI**
- ▶ **LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI AD EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI**

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) la concessione del patrocinio e/o del logo dell'Ordine per lo svolgimento di attività, anche continuative, e manifestazioni di rilevante interesse forense, nonché per la stampa e diffusione di manifesti e altro materiale i cui fini rispondano agli scopi istituzionali dell'Ordine. A titolo esemplificativo si considerano attività rilevanti, ai fini dell'applicazione del presente regolamento: i convegni, i congressi, le visite guidate e culturali, l'organizzazione o la partecipazione a spettacoli e/o manifestazioni sportive a carattere prevalentemente benefico che coinvolgano in via esclusiva o, comunque, prevalente gli iscritti all'Ordine;
- b) il rilascio di copie a terzi dell'indirizzario in formato elettronico degli iscritti all'Ordine;
- c) la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine della comunicazione di eventi organizzati da terzi;
- d) le modalità di partecipazione dei Consiglieri ad eventi organizzati da terzi.

Art. 2 (Rispondenza agli scopi istituzionali dell'Ordine)

- 1. S'intendono rispondenti agli scopi istituzionali dell'Ordine le iniziative che abbiano per fine esclusivo o comunque prevalente:
 - a) la diffusione della conoscenza della professione forense e delle modalità di accesso alla medesima, nonché della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato;
 - b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico anche mediante presentazioni di pubblicazioni;
 - c) obiettivi di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'Ordine.
- 2. Il Consiglio dell'Ordine, con propria motivata deliberazione, può ritenere rispondenti alle finalità dell'Ordine anche iniziative che abbiano oggetti diversi da quelli di cui al precedente capoverso.
- 3. Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro o di promozione commerciale. E' ammesso, ove preventivamente comunicato e per il solo ripianamento dei costi, il coinvolgimento di sponsor privati e la concessione da parte dell'organizzatore di spazi pubblicitari, purché essi non abbiano carattere preminente o caratterizzante l'iniziativa e siano comunque conformi al decoro dell'Ordine e dei suoi iscritti secondo la valutazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 3

(Soggetti legittimati)

Le domande di concessione del logo e/o del patrocinio possono essere presentate da:

- a) istituzioni ed associazioni forensi in possesso di significativa rappresentatività sul piano nazionale e/o territoriale;
- b) altri soggetti rappresentativi d'interessi diffusi, per manifestazioni di rilevante interesse forense, purché con finalità non lucrative.

Art. 4

(Concessione del logo e patrocinio dell'Ordine)

1. L'uso del logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa, il patrocinio dell'Ordine medesimo.
2. La concessione del logo e/o del patrocinio dell'Ordine può essere rilasciata esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, su istanza degli interessati.
3. L'istanza deve contenere le informazioni di seguito indicate e deve essere corredata da eventuale documentazione e da ogni altro elemento utile alla valutazione della iniziativa:
 - a) dettagliata descrizione dell'interesse forense dell'iniziativa;
 - b) indicazione delle modalità di svolgimento dei lavori ed i relatori che vi parteciperanno;
 - c) programma, anche provvisorio, dell'iniziativa, nonché il contenuto e gli obiettivi formativi del medesimo;
 - d) numero dei partecipanti ai quali l'iniziativa è diretta;
 - e) eventuale apporto economico a carico di sponsor, con indicazione della loro natura.
3. In tutte le forme di comunicazione con i terzi la concessione del patrocinio dell'Ordine deve essere resa nota esclusivamente con la dicitura «*con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze*», con esclusione di altre espressioni.
4. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è ottenuta la concessione del logo e/o del patrocinio dell'Ordine devono essere conformi al bozzetto allegato all'istanza. Nei medesimi strumenti pubblicitari è consentito evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, a condizione che tale circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.
5. La concessione del logo e/o del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.
6. La concessione del logo e/o del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 5

(Rilascio di copie a terzi dell'indirizzario in formato elettronico degli iscritti all'Ordine)

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento 2016/679 che regola il trattamento dei dati e dei seguenti provvedimenti dell'Ufficio del Garante Privacy già emessi o che potranno essere emessi il rilascio di copie a terzi dell'indirizzario in formato elettronico degli iscritti all'Ordine sarà valutato di volta in volta secondo le necessità, limitandosi sempre e comunque esclusivamente alle associazioni forensi operanti nel circondario del Tribunale di Firenze che ne facciano richiesta, nonché agli iscritti in albi, elenchi e registri del Foro di Firenze che ne facciano richiesta scritta, motivata dalla necessità di comunicare il trasferimento dello studio o dalla necessità di informare i

colleghi di testi in materia giuridica da loro scritti o, comunque, per motivi di studio o collegati ad attività forensi previa valutazione della motivazione addotta alla richiesta stessa.

E', pertanto, vietato copiare, modificare, scaricare, trasmettere, pubblicare o distribuire a terzi per scopi di lucro o commerciali il predetto indirizzario.

Art. 6

(Pubblicazione sul sito internet dell'Ordine di eventi organizzati da terzi)

Con provvedimento del Presidente, è consentita la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine, nell'apposita sezione dedicata alla pubblicizzazione, di file in formato elettronico che abbiano contenuto informativo di eventi di interesse per il Foro.

Art. 7

(Partecipazione dei Consiglieri dell'Ordine ad eventi organizzati da terzi)

In occasione della partecipazione ad eventi di qualsiasi genere organizzati da terzi, la carica di Consigliere dell'Ordine può essere evidenziata solo previa espressa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine. Non si considerano terzi la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e gli altri enti partecipati dall'Ordine stesso.

Art. 8

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ordine e dalla stessa data sono abrogati i precedenti regolamenti e le delibere aventi ad oggetto le medesime materie.